

T.A.R. Marche sez. I, 20/09/2022, n. 532

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 431 del 2021, proposto da (omissis), esercente la potestà nei confronti del figlio minore (omissis), rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis), (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso (omissis);
(omissis), non costituito in giudizio;

Per l'annuallamento

del provvedimento di ammissione alla classe successiva dell'allievo, di cui al Verbale del Consiglio di Classe della III classe sez. C dell'8 giugno 2021, con cui l'Istituto (omissis) ha ritenuto di promuovere l'alunno (omissis) alla classe successiva, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali o collegati anteriori e successivi, ivi compresi tutti i Verbali e provvedimenti dello stesso Liceo di estremi sconosciuti nella parte in cui abbiano fondato e determinato la determinazione di promuovere lo studente e determinato gli errati criteri che hanno condizionato questo esito e nella parte in cui sono in totale contraddizione con la Relazione (omissis);

-nonché tutti i verbali e delibere di determinazione dei criteri di valutazione, ammissione e non ammissione e di adozione delle Linee Generali del PTOF della scuola, e Regolamento di Istituto e di valutazione degli alunni, deliberate dai Collegi dei docenti nonché dal Consiglio di Istituto nella parte in cui non abbiano in alcun modo valutato e motivato la specifica condizione dell'alunno disabile qui ricorrente e gli effetti della emergenza sanitaria sulla sua specifica condizione in virtù della autonomia scolastica e anche alla luce delle direttive ministeriali già emanate sin dall'inizio della pandemia e dello stato di emergenza ancora in corso relativamente alla possibilità di consentire la ripetizione dell'anno scolastico, nonché nella parte in cui siano disarmonici con il quadro psico-terapeutico;

-nonché tutti i singoli atti di promozione e di attribuzione delle valutazioni effettuate e di fissazione dei criteri relativi alle valutazioni e scrutini. Di ogni altro atto antecedente, preordinato, consequenziale o comunque connesso ai predetti provvedimenti, in particolare, ove occorre delle pagelle scolastiche dell'allievo, relative all'anno scolastico 2020/2021 nella parte in cui sono carenti di motivazione e contraddittorie con la relazione finale e col Pei dello studente disabile,

nonch  gli atti e provvedimenti e verbali che hanno predisposto i criteri e la programmazione e lo svolgimento delle attivit  scolastica e anche di recupero, insufficiente e incoerente con i bisogni specifici dell  alunno;

nonch  della stessa Relazione (*omissis*) del Liceo nella parte in cui abbia determinato e contenga il provvedimento e la determinazione di ammissione dello studente alla classe successiva in maniera contraddittoria con le stesse risultante dell  anno scolastico e con la relazione della dott.ssa (*omissis*) che riporta:   dal punto di vista scolastico si consiglia una rivalutazione del raggiungimento degli obiettivi dando la possibilit  ad (*omissis*) di ripetere l  anno .

Nonch  di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali precedenti o successivi ivi compresi i provvedimenti di estremi sconosciuti che abbiano negato allo studente ricorrente la possibilit  di usufruire della accoglienza estiva nel Liceo nel programma Piano Scuola Estate e della possibilit  di vedere modificato il proprio percorso formativo nel senso di applicare al ricorrente un percorso per obiettivi minimi e non un percorso differenziato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l  atto di costituzione in giudizio del Ministero dell  Istruzione dell  Universit  e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell  udienza pubblica del giorno 11 maggio 2022 il dott. (*omissis*) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente impugna il provvedimento di ammissione alla classe successiva, di cui al Verbale del Consiglio di Classe della (*omissis*), con cui l  Istituto (*omissis*) ha promosso l  alunno (*omissis*), affetto da disturbo dello spettro autistico.

Parte ricorrente lamenta, in particolare la contraddittoriet  e carenza di motivazione, della decisione, che avrebbe ignorato il peggioramento delle condizioni comportamentali dell  alunno e quindi del rendimento, connesso anche con le difficolt  causate dall  attivazione della didattica a distanza per un periodo rilevante a causa della pandemia da SARS COV-2. Inoltre

deduce la violazione della normativa italiana ed eurounitaria in materia di disabilità e di istruzione.

Si Ã¨ costituita lâ??Amministrazione, resistendo al ricorso.

Con ordinanza n. (*omissis*), il Tribunale ha respinto lâ??istanza cautelare ritenuto, ad un sommario esame, che la decisione di ammettere il minore alla classe successiva (pur nelle delicate e complesse circostanze del caso) non avesse esorbitato dagli ambiti della discrezionalità dellâ??istituzione scolastica, anche alla luce di quanto riportato nella documentazione di causa, con particolare riguardo alla relazione dellâ??8 giugno 2021 (prot. (*omissis*)) e ritenuto altresÃ¬ che, trovandosi attualmente il minore in classe IV, la possibilitÃ di reiscrizione alla medesima classe potrÃ essere compiutamente rivalutata al termine dellâ??anno in corso, anche in considerazione dellâ??esito delle misure assunte dalla scuola, cosÃ¬ come potrÃ essere rivalutato un eventuale cambio della programmazione (si vedano i verbali del 24 maggio e dellâ??8 giugno 2021).

Lâ??ordinanza non Ã¨ stata oggetto di impugnazione.

Alla pubblica udienza dellâ??11 maggio 2022 il ricorso Ã¨ stato trattenuto in decisione.

1 Nelle memorie conclusive parte ricorrente ha insistito per lâ??accoglimento del ricorso, riportando passi della documentazione in atti, nei quali si evidenziano le difficoltÃ del minore, con particolare riguardo alla pandemia, che hanno influito sul suo tutoraggio e dirottato le energie piÃ¹ verso la socializzazione che verso la didattica.

1.1 Il Collegio, pur riconoscendo che durante lâ??anno scolastico sono emerse difficoltÃ e rallentamenti con riguardo al progresso del minore, ritiene comunque che vada confermata la valutazione giÃ effettuata in fase cautelare. Difatti, la decisione di promuovere il minore non appare immotivata o contraddittoria e gli stessi documenti citati da parte ricorrente sono qualificabili come presa dâ??atto delle difficoltÃ che hanno caratterizzato lâ??anno scolastico 2020-2021, con particolare riguardo ai periodi in DAD (svolta comunque in presenza, per quanto possibile, dal ricorrente) o a frequenza ridotta. Infatti il minore, pur mostrando un peggioramento tra il primo e il secondo quadrimestre, secondo gli obiettivi previsti dal PEI (Piano Educativo Individualizzato) approvato, ha ottenuto una valutazione sufficiente in tutte le materie.

1.2 La relazione finale annuale del PEI prodotta il 18 giugno 2021 prende atto della difficoltÃ incontrate dal ragazzo, sia didattiche, sia di relazione, ma in alcuna parte si riscontra lâ??utilitÃ della ripetizione dellâ??anno. La relazione, anzi, chiarisce esplicitamente che â??la programmazione differenziata dellâ??alunno Ã¨ stata a volte adattata alle esigenze scaturite dalla gestione dei comportamenti, problema che spesso nel corso dellâ??anno si Ã¨ manifestato. In ogni caso il consiglio di classe ha ritenuto sufficiente la preparazione conseguita dallâ??alunno in base a quanto stabilito nel PEIâ?•.

1.3 Dalla documentazione in atti non risulta quindi un difetto di motivazione relativo all'ammmissione alla classe successiva, il quale presume lâanalisi delle difficoltÃ incontrate dal minore.

1.4 Il Collegio non puÃ² quindi confermare il proprio orientamento per il quale la scuola, nell'ambito della discrezionalitÃ che le Ã propria, Ã vincolata alle strategie e agli obiettivi fissati nel PDP come peraltro stabilito dall'art. 3 del d.lgs. n. 62 del 2017 (principio che vale per il PEI per alunni con disabilitÃ certificata, come nel caso in esame, ai sensi dell'art. 7 del medesimo d.lgs). NÃ© puÃ² dirsi che il giudizio di ammissione non sia motivato, dato che nella documentazione in atti si fa riferimento (piÃ¹ volte) al parziale raggiungimento degli obiettivi programmati, nonchÃ© alla necessitÃ, nel proseguimento del percorso scolastico, di costruire relazioni significative con i compagni e i docenti (si veda Tar Marche 19 ottobre 2017 n. 792).

1.5 In conclusione, nella citata relazione del 18 giugno 2021, nessuno dei docenti o degli esperti dell'UMEE (UnitÃ Multidisciplinare EtÃ Evolutiva) dell'ASUR Marche accenna all'utilitÃ, per il minore, della ripetizione dell'anno, proposta solo dai genitori. Peraltro, la scuola, nell'ambito della discrezionalitÃ che le Ã propria, non Ã comunque tenuta ad uniformarsi in ogni caso al consiglio degli specialisti (ancora Tar Marche 792/2017 cit.).

1.6 Pur prendendo atto della difficoltÃ e della particolaritÃ della situazione (in particolare con riguardo alle conseguenze dell'eventuale conclusione del percorso scolastico per un ragazzo con seria disabilitÃ e la sua famiglia), nel caso in esame il Collegio, come giÃ in sede, cautelare non puÃ² che riconoscere il corretto esercizio della discrezionalitÃ della scuola nella valutazione di ammissione del minore alla classe successiva, tenuto altresÃ conto, come giÃ riportato in sede cautelare, che vi Ã la possibilitÃ di rivalutare la situazione compiutamente al termine dell'anno in corso, anche in considerazione dell'esito delle misure assunte dalla scuola, cosÃ come potrÃ essere rivalutato un eventuale cambio della programmazione. Va quindi ritenuto che non sia riscontrabile alcuna violazione della normativa a tutela dei minori con disabilitÃ.

2 Per quanto sopra, il ricorso deve essere respinto.

2.1 In ragione della particolaritÃ del caso in esame, sussistono le giuste ragioni per la compensazione alle spese,

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'authority amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:

(omissis)

Campi meta

Massima : *La promozione di un alunno con disabilità, anche in presenza di difficoltà di apprendimento, rientra nella discrezionalità della scuola, purché la decisione sia motivata e tenga conto degli obiettivi del PEI. Il parere di specialisti esterni, pur valutabile, non è vincolante per l'istituzione scolastica.*

Supporto Alla Lettura :

DIDATTICA INCLUSIVA

Definita formazione di qualità per tutti, la didattica inclusiva è un vero e proprio orientamento educativo, uno stile didattico e interattivo che permette a tutti gli alunni, anche disabili, apprendimento e formazione permanente. Si tratta di un modus educandi che si basa sulla personalizzazione e sulla individualizzazione tramite metodologie attive, partecipative, costruttive e affettive al fine di garantire un'istruzione di qualità per tutti. L'obiettivo principale è creare delle condizioni di apprendimento ottimali per tutti gli studenti, appianare difficoltà e differenze, allo scopo di mettere ogni alunno nelle condizioni di scoprire, valorizzare ed esprimere al massimo il proprio potenziale. Tre sono gli strumenti fondamentali:

- il **PEI** (Piano Educativo Individualizzato);
- il **PDP** (Piano Didattico Personalizzato);
- il **PSS** (Piano di Studio Personalizzato).